

DECRETO 28 dicembre 2022 , n. 202

Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine. (2)

Vigente al: 30-3-2026

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [regio decreto 30 marzo 1942, n. 327](#), recante il «[Codice della navigazione](#)»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#), recante: «Approvazione dell'esecuzione del [codice della navigazione](#) (navigazione marittima)»;

Visto il [decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 maggio 1989, n. 170](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 178](#), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante: «[Codice dei contratti pubblici](#)» e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la [legge 5 agosto 2022, n. 118](#), recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 1;

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni di cui all'[articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), nonché alla definizione degli accordi di cui al comma 6. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle concessioni di cui all'[articolo 18, commi 5 e 6](#).
2. Agli accordi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni dettate per il titolo concessorio.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) «[Codice della navigazione](#)»: il codice approvato con [regio decreto 30 marzo 1942, n. 327](#);
 - b) «regolamento della navigazione marittima»: il regolamento per l'esecuzione al [codice della navigazione](#) (regolamento della navigazione marittima) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#);
 - c) «autorità concedente»: l'Autorità di sistema portuale istituita ai sensi dell'[articolo 6 della legge n. 84 del 1994](#); in mancanza di tale autorità, non istituita, l'autorità competente al rilascio delle concessioni demaniali;
 - d) «beni demaniali»: i beni di cui agli [articoli 28 e 29 del Codice della navigazione](#);
 - e) «ambito portuale»: l'ambito di cui all'[articolo 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994](#);
 - f) «concessione»: il provvedimento amministrativo di cui all'[articolo 36 del Codice della navigazione](#) e all'[articolo 84 del 1994](#);
 - g) «piano regolatore portuale»: il piano di cui all'[articolo 5 della legge n. 84 del 1994](#).

Art. 2

Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale

1. L'autorità concedente provvede, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istruttoria, alla valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, e alla concessione dei beni demaniali di cui all'[articolo 18 della legge n. 84 del 1994](#), che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione e programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'[articolo 5 della legge n. 84 del 1994](#) in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.
2. L'autorità provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione, alla concessione in modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla pubblicazione del bando nel caso di procedura concorsuale e alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nei termini e modalità di presentazione dell'istanza medesima.
3. Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma 2 contengono le seguenti informazioni:

2) un piano economico-finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare investimenti e delle attività di cui al punto 1) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo. Se la richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di rating, o dall'istituto di credito stesso di cui all'[articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 66](#)

h) modalità per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonché disciplina degli altri atti di trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali interessati; concessionario uscente;

i) modalità e termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle istanze e pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti.

4. In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande, nonché delle relative ponderazioni degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorità concedente terrà conto di:

- a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;
- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e gli operatori;
- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle opere di sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di safety che di security; valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;
- d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della capacità;
- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e collaborazione industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- h) variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 10% del punteggio complessivo.

5. I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando di cui al comma 2 e ne costituiscono parte integrante.

6. L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinché congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento delle attività di parte di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali sono già affidate in concessione, l'autorità provvede alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie. Tali previsioni negli atti di concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la disponibilità di detti spazi operativi.

7. In ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese non concessionarie di cui all'[articolo 16 della legge n. 84 del 1994](#) e non concessionarie di aree, all'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1.

8. L'autorità concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di cui al comma 1 la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore del porto.

carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità, di mezzi, adeguati tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori per tali attività. In caso di esito positivo della verifica di cui al primo periodo, l'atto concessorio riporta anche i servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento delle attività all'[articolo 16 della legge n. 84 del 1994](#).

14. Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'autorità concedente provvede all'avvio delle procedure di cui all'articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione dell'istanza da parte del concessionario uscente.

Art. 3

Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del
rilascio della concessione demaniale

1. Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 2 possono essere presentate anche in mancanza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'[articolo 16 della legge n. 84 del 1994](#) ovvero che abbiano chiesto l'istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica e economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.

2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'[decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Ai bandi e agli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dall'[legge n. 84 del 1994](#), le disposizioni di cui all'[articolo 83, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Art. 4

Pubblicità del bando e dell'avviso

1. Il bando o l'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, è pubblicato sul sito internet dell'autorità concedente e sul sito internet delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto della concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a diecimila metri cubi, sul sito internet dell'Unione europea.

2. La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati.

a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:

- 1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente in concessione;
- 2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui è in concessione;
- 3) dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di nuove infrastrutture o all'ammodernamento di quelle esistenti;

b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi o della promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

3. La misura minima del canone demaniale prevista dall'[articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 108](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), si applica in tutti i casi in cui l'imposta è inferiore a quello determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che è determinata dai valori degli indici ISTAT secondo le modalità di cui al medesimo comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 2, lettera b), nonché dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, dell'autorità concedente ai sensi dell'articolo 9, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità contabile stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la [delibera 30 maggio 2018, n. 57](#).

Art. 6

Modifica del contenuto della concessione demaniale

1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalità di esercizio può essere autorizzata dall'autorità concedente ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima.

2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere autorizzata dall'autorità concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per la manutenzione delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione di cui al medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 4, lettera g), punto 1), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, lettera g), punto 1), e le osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzate dall'autorità concedente.

Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione.

4. Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'autorità concedente acquiesce all'istanza su parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla sicurezza della navigazione.

economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario l'autorizzazione è rilasciata in base alle disposizioni [del Codice della navigazione](#).

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate all'autorità concedente.

Art. 8

Avvicendamento di concessionari demaniali

1. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'autorità concedente può, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi [della navigazione](#), la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate dal concessionario uscente.

2. La demolizione delle opere di cui al comma 1 è disposta in presenza di circostanze, imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del concessionario uscente, che rendono l'uso dell'area non rispondente all'interesse pubblico con il permanere delle medesime opere e non più rispondente all'interesse pubblico.

3. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario entrante per i beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto al programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammessi a spesa in data di scadenza della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia di cui all'articolo 2 del presente articolo, redatta da un perito esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata esperienza e in possesso di un apposito elenco tenuto dall'autorità concedente. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.

4. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e, se necessario, promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante, al fine di garantire la continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni di cui all'articolo 2 del presente articolo, a condizione che non comporti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunemente possono derivare dalla negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione.

4. L'autorità concedente può disporre la revoca della concessione ai sensi dell'[articolo 42 del Codice](#)

5. Sulla base delle comunicazioni delle Autorità di sistema portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti adotta un piano permanente di monitoraggio anche attraverso i dati presenti nel Sistema Informativo del Marittimo SID - il portale del mare che è adeguatamente implementato.

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9, non si applicano ai regolamenti sostitutivi di cui all'[articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994](#) rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di cui all'[articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994](#) rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono annualmente rivalutati secondo la modalità prevista all'[articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 126 del 2000](#). La misura minima del canone demaniale prevista dall'[articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993](#), con modificazioni, dalla [legge n. 126 del 2000](#), si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale risulta inferiore a detta misura minima, che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità previste nel [decreto-legge n. 400 del 1993](#).

3. Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento alla data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti comunque non compatibili con il presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994](#) e del [Codice della navigazione](#), nonché le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 35 del regolamento della

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del

Normattiva

Collegamenti veloci

Con il contributo di

In collaborazione con

Privacy e Cookie policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Dichiarazione di accessibilità

dati.normattiva.it